

Edizione di giovedì 22 febbraio 2018

IVA

Saldo annuale Iva indipendente dai pagamenti periodici
di **Giovanni Valcarenghi**

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Transfer pricing e finanziamenti infruttiferi
di **Gian Luca Nieddu**

IVA

Regime speciale agenzie di viaggio anche se il cliente è soggetto Iva
di **Marco Peirolo**

IMPOSTE SUL REDDITO

Le locazioni brevi e la certificazione unica per la ritenuta
di **Leonardo Pietrobon**

IVA

Saldo Iva: le modalità di versamento
di **EVOLUTION**

IVA

Saldo annuale Iva indipendente dai pagamenti periodici

di **Giovanni Valcarenghi**

Con l'anno 2017 si risolvono gran parte dei problemi che riguardavano le **dichiarazioni annuali Iva** al cui interno si contrapponevano risultati di **liquidazioni periodiche Iva a debito** (con importo non saldato) con altri **a credito**.

L'annosa questione, come molti ricorderanno, scaturiva dalla compilazione del **quadro VL** del modello dichiarativo; infatti, gli **importi a debito** non saldati trovavano **compensazione indiretta** con quelli **a credito**, di modo che il risultato della dichiarazione faceva emergere un **saldo netto** (tenendo conto anche degli eventuali versamenti periodici) che poteva essere considerato non del tutto corretto.

L'affermazione di cui sopra va chiarita. Infatti, non vi era ombra di dubbio – con l'applicazione dei vecchi criteri – che complessivamente la posizione risultasse corretta, ma era anche da considerare che, sino allo scorso anno, nel **quadro VH** dovevano essere indicati i **debiti periodici con i relativi pagamenti**, ove effettuati.

Così, molto spesso si preferiva “fingere” che il debito periodico fosse stato onorato (pur in assenza o carenza di versamento), affinché il risultato finale del **quadro VL** non determinasse quella automatica compensazione, bensì lasciasse evidenza di una posizione riferita esclusivamente agli **assestamenti da dichiarazione**. Gli eventuali **debiti periodici** non saldati sarebbero stati al più intercettati con **appositi avvisi bonari** da parte dell'Agenzia. Talvolta, si preferiva – invece – far confluire il **debito periodico** non saldato nel **saldo finale della dichiarazione Iva**, al fine di profittare di una (dubbia) possibilità di **rateazione** nel pagamento.

La [circolare AdE 42/E/2016](#), per la prima volta, si era occupata della vicenda, precisando che il contribuente avrebbe dovuto compilare il modello in modo “**fedele**”, nel senso di indicare come **pagate** solo le somme **effettivamente transitate su modello F24**, lasciando per conseguenza compensare i crediti/debiti all'interno del **quadro VL**. Pur tuttavia, la stessa circolare aveva poi chiarito che, ove fossero stati posti in essere eventuali **ravvedimenti operosi**, si sarebbe dovuto provvedere a **rettificare il modello dichiarativo**, per ricondurre a correttezza anche l'importo del saldo finale.

Ove tale ultimo saldo fosse coinciso con un **credito compensabile**, si poneva ulteriormente il problema della apposizione del **visto di conformità**; si poteva imporre “il sigillo” quando il modello dichiarativo non era completamente corretto?

Ebbene, tutti questi dubbi sembrano essere stati **superati** con il nuovo approccio dichiarativo,

fondato sull'esistenza di una **autonomia** (quasi piena) dei dati dei **versamenti periodici** e delle liquidazioni dai quali essi promanano, rispetto alle risultanze del **quadro VL del modello annuale**.

Infatti, il **rigo VL30** del modello, richiede di inserire nel procedimento di **"liquidazione" complessiva**, il più elevato importo tra:

- quello dei **debiti periodici risultanti dalle liquidazioni trasmesse**, ovvero dal quadro VH qualora si renda necessario procedere a correggere le risultanze nel modello;
- quello degli **importi effettivamente versati**, come risultanti da **modelli F24**.

In estrema sintesi, si tratta di ritenere che i **debiti periodici Iva** siano stati sempre versati così come dovuti.

Come mai l'Agenzia richiede l'indicazione di un dato solo teorico?

Il motivo appare semplice: le **liquidazioni periodiche** sono già state **liquidate** in sede di analisi dei dati trasmessi con cadenza trimestrale e, per conseguenza, **non può ammettersi che i medesimi debiti fuoriescano nuovamente in sede di dichiarazione annuale**.

Se così non fosse – e da qui emerge chiaramente la finalità dell'intervento – accadrebbe che, in relazione allo stesso debito, potrebbero essere avanzate **plurime richieste di pagamento** da parte dell'amministrazione.

Così, possiamo valutare il seguente **esempio**:

- contribuente mensile;
- primi 9 mesi dell'anno con sole fatture emesse, con un debito mensile di 1.000 euro;
- versamenti effettuati, rispetto al debito complessivo di 9.000 euro, di soli 2.000 euro;
- ultimi 3 mesi dell'anno, con sole fatture di acquisto, con un credito di 1.000 euro per mese.

Utilizzando le **regole valevoli sino al 2016**, la dichiarazione avrebbe chiuso con un **debito di 4.000 euro** (9.000 – 2.000 – 3.000).

Utilizzando il **nuovo approccio**, la dichiarazione chiude con un **credito di 3.000 euro**; infatti, il debito non saldato dei primi mesi dell'anno, verrà richiesto al contribuente con la **liquidazione dei flussi Li.Pe.** che sono stati trasmessi.

Si noti che, a seguito delle nuove disposizioni, **le dichiarazioni annuali chiuderanno con debiti complessivi tendenzialmente minori rispetto al passato** e, per conseguenza, ciò dovrebbe determinare un connesso **assottigliarsi del reato di omesso versamento dell'Iva** per importi annui superiori a **250.000 euro**. Il reato, infatti, trae le proprie origini solo dal modello annuale e non dalle liquidazioni periodiche (che, come più volte detto, si presumono comunque saldate

in sede di compilazione del modello).

Staremo a vedere se l'esperienza pratica consentirà un corretto dominio delle informazioni da parte della pubblica amministrazione; ci sono certamente casi ancora da chiarire, come quello del contribuente che, in relazione ad un mese o ad un trimestre, avesse versato un'**imposta maggiore rispetto al dovuto**. Tale credito, materialmente, non dovrebbe emergere dal modello annuale, bensì riconosciuto come eccedenza di versamento dall'**Agenzia delle Entrate con un avviso bonario**.



FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Transfer pricing e finanziamenti infruttiferi

di Gian Luca Nieddu

La **Commissione Tributaria Provinciale di Milano**, con [sentenza n. 7019/12/17 del 18.12.2017](#), è stata chiamata a pronunciarsi su un nuovo caso avente ad oggetto la contestazione della **infruttuosità** – ai fini fiscali ex [articolo 110, comma 7, Tuir](#) – di un **finanziamento** concesso da una **società controllante italiana a due controllate estere** residenti ad Hong Kong.

Più in dettaglio, il caso esaminato dalla **C.T.P. di Milano** vede l'Ufficio competente pretendere l'attribuzione di un componente positivo per l'anno 2011, pari ad euro 135.624,00, quale **reddito figurativo dei finanziamenti erogati alle controllate** Alfa Limited e Beta Limited con sede ad Hong Kong, sulla base del principio di libera concorrenza.

Rileva il Collegio che la ricorrente è stata sottoposta a controllo per l'anno 2011 a seguito segnalazione della Direzione Regionale della Lombardia, Ufficio Grandi Contribuenti, atteso che per i **due anni precedenti** veniva rilevata la **violazione** della normativa fiscale di cui al citato [articolo 110](#), in materia di **congruità dei prezzi di trasferimento**.

La società appartiene a un gruppo multinazionale attivo nel campo dei servizi dedicati allo sviluppo del **mercato del lavoro**, alla **somministrazione di personale** a tempo determinato e indeterminato, alla **ricerca e selezione di personale** e all'**outsourcing** ed, in tale ambito, è stata costituita con lo scopo di acquisire **partecipazioni all'estero** e di coordinarle, gestirle e supportarle strategicamente e finanziariamente.

Nel bilancio al 31 dicembre 2011, ha iscritto **crediti verso imprese controllate** per € 49.234.677,00, di cui € 34.620.752,00 registrati tra le immobilizzazioni finanziarie ed € 14.614.602,00 registrati nell'attivo circolante. Alcuni di tali crediti risultano essere sorti a seguito dei rapporti di finanziamento accesi dalla capogruppo Gamma SPA e successivamente **trasferiti con formula pro-soluto** (e dunque con garanzia dell'esistenza del credito) alla Delta SRL.

I finanziamenti intercorsi con le società di Hong Kong (Alfa Limited e Beta Limited) non hanno generato alcun compenso in quanto sottoscritti con **clausola di infruttuosità**. Gli altri finanziamenti concessi hanno, invece, determinato la maturazione di **interessi attivi** che sono stati registrati nel conto economico per l'importo di € 1.861.309,00.

La ricorrente giustifica con la documentazione nazionale (*country file*) l'**infruttuosità dei finanziamenti** concessi alle controllate di Hong Kong con la circostanza derivante dall'opportunità di **favorire l'ingresso del gruppo nel mercato cinese**.

In altri termini, la società ricorrente ritiene che si siano verificate tutte le circostanze che rendono ragionevole e conforme alla **normale prassi commerciale** l'operazione finanziaria effettuata con la controllata estera, in quanto sussistono pienamente i criteri di economicità anche per la controllante stessa, con la conseguenza che il comportamento adottato debba essere ritenuto in linea con la normale condotta di un **operatore economico professionale**.

Le valutazioni del Collegio giudicante

In primo luogo, il Collegio evidenzia che – in presenza di transazioni infragruppo – l'Amministrazione Finanziaria è legittimata ad intervenire se il **prezzo intercompany** pattuito non riflette le **condizioni di mercato**, ma costituisce lo strumento per **trasferire "materia imponibile"** da un Paese ad un altro.

In altre parole, lo **scopo** della disciplina sul **transfer pricing** – scrive la C.T.P. di Milano – è quello di rettificare il valore della transazione in base al principio di libera concorrenza per **evitare** che imprese residenti in Italia **sottraggano a tassazione redditi** che invece dovrebbero essere soggetti ad imposizione. Per fare ciò, è quindi necessario che le autorità fiscali procedano a verificare il prezzo dell'operazione infragruppo confrontandolo con il valore di mercato di una **distinta operazione** ed a questa lo adeguino qualora ne risultasse inferiore, **con ciò tralasciando ogni ulteriore valutazione di opportunità economica** la quale non può che competere al solo imprenditore.

Nella fattispecie in esame, l'Ufficio che ha emesso l'accertamento ha ritenuto che il carattere gratuito dei prestiti verso le consociate di Hong Kong non costituisse, sotto il profilo fiscale, una **normale condizione contrattuale** (secondo l'accezione di cui all'[articolo 110, comma 7, Tuir](#)) in quanto, in comuni condizioni di mercato, un terzo indipendente non avrebbe acquisito né conservato nel proprio patrimonio un rapporto di **finanziamento a titolo gratuito**, alla luce dei **rapporti intercompany** qui emersi. Infatti, rileva l'Ufficio, i finanziamenti con la società Alfa Limited (acquisiti con effetto dal 1° dicembre 2009 a seguito di cessione da parte del precedente creditore, la capogruppo Gamma SPA, ed estinti il primo dicembre 2011) furono in origine contratti prevedendo la corresponsione di **interessi** al tasso Euribor di 1 anno, maggiorato di uno spread dell'1%. Tuttavia, a pochi giorni dalla stipula, le stesse parti sono intervenute nuovamente sull'accordo, **eliminando la fruttuosità inizialmente concordata** ed il prestito è stato così mantenuto **infruttifero** dalla ricorrente sino alla data di sua estinzione.

Nonostante ciò, il Collegio ha ritenuto che la ricorrente abbia giustificato tale comportamento adducendo che, **al fine di realizzare la politica di sviluppo sui mercati esteri** di Gamma e quindi di acquisire le società cinesi Beta Limited e Epsilon Limited, era stato indispensabile costituire la società veicolo Alfa Limited, specificando che *«in occasione delle acquisizioni è stato necessario dotare la società veicolo della provvista finanziaria necessaria, erogandole un finanziamento, a condizioni standard. La scelta di modificare le condizioni di finanziamento applicate è stata presa a causa della particolare complessità dell'investimento in Cina sopra descritto e delle specifiche condizioni operative delle società controllate coinvolte»*.

La C.T.P. di Milano, se da un lato ritiene legittimo l'intervento dell'**Amministrazione Finanziaria** nei confronti di qualsiasi operazione non onerosa, dall'altro richiama concetti già espressi da precedenti pronunce della **Corte di Cassazione** (e.g., [sentenza n. 7493/2016](#)), precisando che comunque rimane l'obbligo che l'operazione oggetto di controllo venga **esaminata con oggettività**, valutando la **sostanza economica** dell'operazione per confrontarla con analoghe transazioni realizzate, in circostanze comparabili, in condizioni di libero mercato tra soggetti indipendenti al fine di valutarne la **conformità** a queste.

Seguendo tale iter logico, il Collegio giunge ad affermare che – in relazione del regime fiscale del **transfer pricing** – ogni finanziamento infruttifero non genera necessariamente una redditività imponibile; per cui **il controllo delle autorità fiscali non deve essere relegato a mero formalismo, ma deve essere diretto alla ricerca dell'esistenza di operazioni confrontabili di libero mercato**.

Alla luce di tutto quanto sopra, rafforzato dalle ulteriori evidenze probatorie racchiuse nella documentazione nazionale ai fini della **penalty protection** predisposta dal contribuente, la C.T.P. di Milano conclude che il ricorso debba essere accolto in quanto **la ricorrente non risulta aver attuato comportamenti sanzionabili sul piano tributario nel mettere a disposizione a titolo gratuito delle proprie controllate estere il denaro necessario al conseguimento dell'acquisizione di partecipate cinesi**, perseguendo con tali operazioni le **finalità proprie del gruppo industriale al quale appartiene**.

Ne consegue che tale comportamento non può essere considerato una violazione dell'[articolo 110, comma 7, Tuir](#), essendo consistito in un **finanziamento** erogato affinché la controllata avesse la provvista necessaria per effettuare un investimento stabile, contrattualizzato in una forma **assimilabile negli effetti ad una dotazione patrimoniale**.



Master di specializzazione

LABORATORIO PROFESSIONALE SUL TRANSFER PRICING

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

IVA

Regime speciale agenzie di viaggio anche se il cliente è soggetto Iva

di **Marco Peirola**

La Corte di giustizia, con la sentenza resa nella **causa C-380/16 dell'8 febbraio 2018**, confermando le censure sollevate dalla Commissione europea, ha dichiarato che la Germania è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in base alla [Direttiva n. 2006/112/CE](#), per aver **escluso dal regime speciale** delle agenzie di viaggio i **servizi turistici forniti ai soggetti passivi che li utilizzano per le esigenze della loro impresa** e per aver autorizzato le agenzie di viaggio, laddove soggette a detto regime speciale, a determinare in modo forfetario la base imponibile per categorie di prestazioni e per ogni periodo d'imposta.

È stato, pertanto, ribadito l'orientamento, già sostenuto dai giudici dell'Unione, in base al quale il regime speciale si applica **anche negli stadi anteriori alla vendita "al consumo"**.

La Commissione ha fatto valere che il regime previsto in Germania per il calcolo dell'Iva relativa ai servizi turistici non è conforme alla normativa comunitaria, in quanto la **Direttiva n. 2006/112/CE** prevede, agli articoli da [306](#) a [310](#), un regime speciale secondo cui i servizi turistici forniti a un cliente da un'agenzia di viaggio sono considerati come una **prestazione di servizi unica**.

Il diritto tedesco si pone in contrasto con questa disciplina, sotto un duplice profilo:

- in primo luogo, rileva la Commissione, non è lecito escludere dall'applicazione del regime speciale i soggetti passivi che utilizzano servizi turistici per le esigenze della loro impresa. Già nella sentenza del 26 settembre 2013, **causa C-189/112** (Commissione/Spagna), la Corte ha dichiarato che il regime speciale deve essere applicato non soltanto alle prestazioni fornite ai consumatori finali privati, ma anche a quelle fornite ad **imprenditori soggetti ad imposta**. Gli Stati membri, pertanto, non hanno la facoltà di limitare il regime speciale alla prima categoria di prestazioni;
- in secondo luogo, osserva ancora la Commissione, il metodo di calcolo previsto dal diritto tedesco in materia di Iva è **incompatibile con la Direttiva n. 2006/112/CE**. Conformemente agli [articoli 73](#) e da [306](#) a [310](#) di quest'ultima, la base imponibile deve essere determinata **separatamente per ogni viaggio**. Per contro, il **diritto tedesco** autorizza il calcolo forfetario del margine per **"categorie di prestazioni"** o per tutti i viaggi che si svolgono in un periodo di tempo determinato, quando nella citata sentenza, la Corte ha altresì dichiarato che tale determinazione forfetaria non è conforme al sistema comune dell'Iva.

La questione relativa all'applicabilità del regime speciale ai pacchetti turistici venduti a **soggetti diversi dai viaggiatori** era stata già sollevata dal giudice del rinvio nella **causa C-220/11**, ma la Corte UE non si è pronunciata in considerazione della risposta fornita, in via preliminare, ad altra questione, riguardante il divieto di applicazione del regime speciale nell'ipotesi in cui l'impresa si limiti a fornire esclusivamente il **trasporto di passeggeri**, con esclusione di qualsiasi altro servizio turistico.

In effetti, accade con una certa frequenza che i viaggi "tutto compreso" siano **venduti ad altre agenzie di viaggio** o ad **altri soggetti Iva** per essere **utilizzati nell'ambito della propria attività** o come premio per i propri collaboratori o per la propria forza vendita.

La normativa italiana, al pari di quella comunitaria, subordina l'applicazione del regime speciale alla **qualifica soggettiva del destinatario**; nel richiedere che quest'ultimo sia un **viaggiatore**, sembrerebbe, pertanto, che il regime speciale non sia applicabile negli stadi anteriori alla vendita "al consumo".

Invece, la Corte di giustizia, nelle [cause riunite C-236/11](#), C-189/11, C-193/11, C-269/11, C-293/11, C-269/11, C-309/11 e C-450/11 del 26 settembre 2013, ha respinto le censure della Commissione europea nei confronti, rispettivamente, di Italia, Spagna, Polonia, Repubblica ceca, Grecia, Francia, Finlandia e Portogallo, privilegiando l'**applicazione in chiave esclusivamente oggettiva** del regime speciale previsto per le agenzie di viaggio.

Tale conclusione, in base alla quale occorre avere riguardo alla natura della prestazione resa e non alla qualifica del destinatario della stessa, si giustifica – secondo i giudici dell'Unione – alla luce degli obiettivi delle disposizioni che regolano il regime speciale sul piano comunitario. Il regime previsto per le agenzie di viaggio, infatti, è volto a **semplificare le modalità di recupero (in detrazione o a rimborso) dell'imposta versata sui servizi** acquistati nei vari Paesi, garantendo, al tempo stesso, che ciascun servizio sia **tassato nel luogo in cui si realizza il consumo finale**.

La sentenza resa, da ultimo, nella **causa C-380/16 dell'8 febbraio 2018**, conferma questa impostazione, ma occorre osservare che l'applicazione del **regime speciale** ai servizi turistici venduti ad altri operatori economici rende le agenzie di viaggio **meno competitive** a causa del divieto di detrazione dell'imposta per la clientela "*business*", che ha pertanto convenienza a rivolgersi a **fornitori che applicano il regime ordinario** o a **fornitori extracomunitari**, non soggetti alle regole del regime speciale.

Seminario di specializzazione

CASI PRATICI DI IVA CON L'ESTERO

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

IMPOSTE SUL REDDITO

Le locazioni brevi e la certificazione unica per la ritenuta

di **Leonardo Pietrobon**

In un [precedente intervento](#) è stata affrontato il tema delle ritenute nelle c.d. **locazioni brevi**, di cui all'[articolo 4 D.L. 50/2017](#), tralasciando, in quella sede, l'ambito prettamente procedurale riguardante la fase successiva, ossia la **certificazione dell'avvenuta applicazione della ritenuta** del 21%, sia essa a titolo d'acconto o a titolo definitivo.

Sotto il profilo procedurale, si ricorda infatti che lo “**strumento**” funzionale per la certificazione di avvenuta applicazione delle ritenute sulle locazioni brevi è rappresentato, a partire dal 2018 con riferimento all'anno 2017, dalla **certificazione unica**. A tale proposito, con il [Provvedimento n. 10729 del 15.1.2018 del Direttore dell'Agenzia delle Entrate](#), è stato approvato in nuovo modello di **CU2018** e le relative istruzioni funzionali alla compilazione.

Si ricorda, tuttavia, che l'applicazione della **ritenuta** nelle **locazioni brevi** è prevista solo nel caso in cui, nel rapporto tra **locatore** e **locatario** – al sussistere di tutte le altre condizioni previste dall'[articolo 4 D.L. 50/2017](#) – intervenga, nel “ciclo” dell'**incasso** o **pagamento** del canone di locazione (breve):

- un **soggetto che svolge l'attività di intermediazione immobiliare;**
- o un **soggetto gestisce portali on line inerenti le locazioni brevi.**

Di conseguenza, sotto il profilo soggettivo, l'[articolo 4 D.L. 50/2017](#) condiziona l'applicazione della ritenuta a due condizioni:

- **una soggettiva**, ossia che sussista **l'intervento di un intermediario** immobiliare o di un **soggetto che gestisce portali on line** per creare il contatto tra l'utente finale e il locatario;
- **ed una procedurale**, ossia che tale soggetto – intermediario o gestore di portali on line – **intervenga nell'incasso/pagamento dei canoni.**

Sotto il **profilo soggettivo**, è utile ricordare che l'intermediario immobiliare o il soggetto che gestisce portali *on line* deve assumere la qualifica di **sostituto d'imposta**, ex **D.P.R. 600/1973**. **Tale condizione non si realizza sempre e comunque**, nonostante l'attività di intermediazione immobiliare o di gestione di portali *on line* sia svolta sotto forma d'impresa. È il **caso del contribuente forfetario**, ex L. 190/2014, che svolge tali attività. In tali ipotesi, di fatto, **manca la condizione soggettiva di sostituto d'imposta** perché possa trovare applicazione la ritenuta, con la conseguenza che **nonostante vi sia un intervento nel “ciclo” degli incassi/pagamenti non trova applicazione il regime di cui al D.L. 50/2017.**

Nell'ipotesi in cui sussistano tutte le condizioni per l'applicazione della ritenuta, di cui al citato [articolo 4 D.L. 50/2017](#), quanto trattenuto dall'intermediario immobiliare deve essere:

1. **versato con il modello F24 entro il giorno 16 del mese successivo** dell'accredito al beneficiario (codice tributo "1919", da esporre nella Sezione "Erario");
2. **oggetto di certificazione.** L'intermediario deve, infatti, procedere alla compilazione della relativa certificazione unica e del Modello 770.

Sotto il profilo dichiarativo – **modello CU** – la certificazione delle **ritenute** riguardanti le locazioni brevi trova collocazione in un'**apposita sezione** della **CU**. In tale modello vanno indicate delle informazioni specifiche, quali:

- il **numero complessivo dei contratti stipulati**;
- se la locazione riguarda **l'intero immobile o parte dell'immobile**;
- se il contratto di locazione è riferito ad un **periodo a cavallo** tra il 2017 e il 2018;
- il numero dei giorni della **durata del contratto** di locazione;
- i **dati identificativi dell'immobili**;
- l'importo delle **ritenute applicate**.

In conclusione, la **CU2018** di fatto rappresenta il documento utile e funzionale per la compilazione dei **modelli dichiarativi**.



Percorsi di formazione tributaria

B&B, CASE VACANZA, HOME SHARING E GESIONE AGENZIE DI VIAGGIO:

PERCORSO DI APPROFONDIMENTO

Scopri le sedi in programmazione >

IVA

Saldo Iva: le modalità di versamento

di **EVOLUTION**



Entro il prossimo 16 marzo deve essere versato il saldo Iva emergente dalla dichiarazione Iva relativa all'anno 2017.

Al fine di approfondire i diversi aspetti dell'obbligo, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione "Iva", una apposita Scheda di studio.

Il presente contributo individua le diverse modalità di versamento del debito Iva da dichiarazione.

L'Iva dovuta in base alla **dichiarazione annuale** (cd. saldo Iva) deve essere versata entro il **16 marzo di ciascun anno** nel caso in cui il relativo importo superi 10,33 euro (10,00 euro per effetto degli arrotondamenti effettuati in dichiarazione).

In linea generale, in tutti i casi in cui il termine di pagamento cade di **sabato** o in un **giorno festivo**, la scadenza è **prorogata** al **primo giorno lavorativo successivo**.

Il versamento del saldo Iva può essere effettuato in **unica soluzione** ovvero **rateizzato** ai sensi dell'[articolo 20 del D.Lgs. 241/1997](#).

Le rate devono essere di **pari importo** e la **prima rata** deve essere versata entro il termine previsto per il versamento dell'Iva in unica soluzione. Le **rate successive** alla prima devono essere versate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza ed in ogni caso l'**ultima rata non può essere versata oltre il 16 novembre**.

Sull'importo delle rate successive alla prima è dovuto l'interesse fisso di rateizzazione pari allo 0,33% mensile, pertanto la seconda rata deve essere aumentata dello 0,33%, la terza rata dello 0,66% e così via.

Il versamento può essere **differito** alla scadenza prevista per il **versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi** (fissata al 30 giugno dall'[articolo 17, comma 1, primo periodo, del D.P.R. 435/2001](#)), con la **maggiorazione dello 0,40% a titolo d'interesse per**

ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo ([articolo 6, comma 1](#), e [7, comma 1, lett. b](#)), del D.P.R. 542/1999).

Anche i **soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare** possono avvalersi del differimento del versamento dell'Iva versando l'imposta **entro il 30 giugno a prescindere dai diversi termini di versamento delle imposte sui redditi** (anche per tali soggetti, pertanto, si tiene conto dei termini di versamento previsti dall'[articolo 17, comma 1, primo periodo, del D.P.R. 435/2001](#)).

Si precisa che la maggiorazione dello 0,40%, prevista per ogni mese o frazione di mese, si applica sulla **parte del debito non compensato con i crediti riportati in F24**.

In materia di **versamenti Iva** è peraltro intervenuta la [risoluzione 73/E/2017](#) con cui l'Agenzia ha precisato che:

- il versamento del **saldo Iva** può essere **differito al 30 giugno**, termine per il pagamento delle imposte dirette e Irap, maggiorando le somme da versare degli interessi nella misura dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo;
- la specifica **maggiorazione dello 0,40%** del **saldo Iva**, prevista per ogni mese o frazione di mese tra il 16 marzo e il 30 giugno, si applica **solo sulla parte del debito non compensato** con i crediti delle imposte dirette/Irap emergenti dalla dichiarazione annuale e riportati in F24. Ciò in quanto, in presenza di crediti d'imposta compensabili già a partire dal 1° gennaio, la scelta di rinviare l'esposizione nel modello F24 della compensazione del debito Iva con tali crediti è solo formale e, quindi, non può produrre interessi corrispettivi;
- chi si avvale dello **slittamento** dei termini di versamento del saldo Iva dal 16 marzo al 30 giugno può comunque **rateizzare** il debito, con decorrenza dal 30 giugno;
- la **rateizzazione** del saldo Iva annuale con decorrenza 30 giugno riguarda solo ciò che **residua** dopo aver compensato il debito Iva con crediti di altre imposte.



 **EVOLUTION Euroconference**

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,
calde come il tuo primo caffè.

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

richiedi la prova gratuita per 30 giorni >